

# BGer 8C 329/2024 vom 14. Oktober 2024

Bundesgericht, 2024-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_329\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_329_2024)

FR: TF 8C 329/2024 du 14 octobre 2024

IT: TF 8C 329/2024 del 14 ottobre 2024

## Regeste

Assicurazione militare (nesso causale) | Assicurazione militare

## Erwägungen

### E. 1.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi adottati dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall' art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale ( DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).

### E. 1.2

Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ( art. 97 cpv. 2 LTF ); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 3 LTF ).

### E. 2

Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha negato l'esistenza di un nesso causale tra gli infortuni subiti e i disturbi psichici lamentati, sia lesiva del diritto federale.

### E. 3.1

Il Tribunale cantonale ha ricordato il tenore dell' art. 6 LAM ed esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità tra l'evento infortunistico e un caso di ricaduta o di postumi tardivi ( DTF 123 V 138 consid. 3), evocando dettagliatamente i criteri derivanti dalla giurisprudenza in materia di assicurazione contro gli infortuni ( DTF 123 V 139 consid. 3c) per valutare l'adeguatezza del nesso causale in caso di disturbi psichici ( DTF 115 V 133 consid. 6). A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.

### E. 3.2

La Corte ticinese ha lasciato aperta la questione del nesso di causalità naturale, ritenendo che l'adeguatezza facesse ad ogni modo difetto. I giudici cantonali hanno infatti qualificato gli infortuni in questione come insignificanti o leggeri, categoria in cui, per giurisprudenza,

appartenevano comuni cadute e scivolate e nell'ambito della quale la causalità adeguata poteva essere negata a priori. In aggiunta, pronunciandosi anche sull'ipotesi in cui gli infortuni in questione dovessero appartenere alla categoria media al limite di quelli leggeri o insignificanti, Il Tribunale cantonale ha analizzato le relative circostanze, negando ad ogni modo l'adempimento del numero necessario dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza.

#### **E. 4**

Il ricorrente lamenta l'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti e la conseguente violazione del diritto federale ( art. 6 LAM ), nonché la violazione della parità di trattamento ( art. 8 Cost. ) e del diritto di essere sentito ( art. 29 Cost. ).

##### **E. 4.1**

Citando due sentenze dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni [ora: IV e III Corte di diritto pubblico], una pubblicata in RAMI 1990 no. U 101 pag. 210 e la sentenza U39/04 del 26 aprile 2006, il ricorrente sostiene che nell'esame della causalità adeguata andrebbe tenuto conto del cumulo dei due infortuni e del fatto che la medesima parte del corpo sarebbe stata ripetutamente toccata. Entrambi gli infortuni avrebbero interessato la spalla sinistra ed il decorso infortunistico sarebbe stato particolarmente lungo e complesso. Sarebbero intervenuti molteplici interventi chirurgici, uno dopo il primo infortunio e cinque dopo il secondo, oltre all'impressionante serie di problematiche (gravi infezioni) e una sequela di interventi terapeutici. Alludendo poi alla ricostruzione della dinamica degli infortuni occorsi, il ricorrente ritiene che non si sarebbe trattato di una "semplice caduta". Egli si confronta quindi con i criteri riguardanti le circostanze infortunistiche discussi dal Tribunale cantonale, oltre a contestare la valutazione del Dr. med. B. \_\_\_\_\_ circa il nesso di causalità naturale.

##### **E. 4.2**

Le tesi ricorsuali non possono convincere. La nuova argomentazione giuridica afferente alla considerazione dei due eventi infortunistici per l'adeguatezza del nesso causale riposa in effetti su una giurisprudenza che non è applicabile alla presente fattispecie. La sentenza U 39/04 del 26 aprile 2006 è innanzitutto riferita ai casi in cui un assicurato è stato ripetutamente vittima di un trauma di tipo "colpo di frusta" o di un trauma analogo. Al contempo, essa spiega che la ripetizione di un infortunio nell'esame della causalità adeguata incide nella valutazione dei singoli criteri, senza affermare che ciò influenzi la qualifica della gravità dei singoli eventi traumatici (cfr. il consid. 3.3.2 della citata sentenza U 39/04: "Der hinreichend nachgewiesenen, durch einen früheren versicherten Unfall verursachten dauerhaften Vorschädigung der HWS kann diesfalls im Rahmen der Beurteilung der einzelnen Kriterien - beispielsweise der besonderen Art der Verletzung, des Grades und der Dauer der Arbeitsunfähigkeit oder der Dauer der ärztlichen Behandlung - Rechnung getragen werden"). Nella sentenza U 42/86 del 22 dicembre 1989, parzialmente pubblicata (consid. 7 a 9) in RAMI 1990 U 101 pag. 210, l'infortunio è stato qualificato "nella categoria degli eventi di grado medio", l'assicurato essendo "rimasto vittima [...] di un incidente della circolazione che gli procurò la frattura aperta al terzo medio della tibia sinistra nonché una ferita lacerata con interessamento della cavità articolare del ginocchio sinistro" (cfr. lett. A e consid. 10 della citata sentenza U 42/86). Ora, il caso in esame non concerne né l'una né l'altra situazione e la qualifica nella categoria di infortuni leggeri o insignificanti, effettuata dall'istanza inferiore, è del resto condivisibile. Quanto alle sporadiche e insufficienti critiche in merito contenute nel ricorso, ci si può limitare a

rinvia a quanto correttamente esposto nella sentenza impugnata, al suo consid. 2.6 ( art. 109 cpv 3 LTF ). Di conseguenza, non si rivela necessario chinarsi sugli argomenti sviluppati a proposito del nesso di causalità naturale - e, di riflesso, sulla relativa censura di violazione del diritto di essere sentito per la mancata valutazione di tale aspetto da parte del Tribunale cantonale - posto che l'adeguatezza va negata a priori. Non si ravvede infine neppure una disparità di trattamento nella mancata applicazione dei criteri giurisprudenziali per un caso di infortuni leggeri o insignificanti, contrariamente a quanto avanzato dal ricorrente sostenendo che le conseguenze fisiche e psichiche di una "semplice caduta" possono essere le medesime che nel caso di un infortunio di media gravità. La censura, oltre a confondersi con il merito, non permette ad ogni modo di considerare un cambiamento della prassi (cfr. al riguardo DTF 147 IV 274 consid. 1.4; 145 III 303 consid. 4.1.2; 145 I 227 consid. 4; sentenza 8C\_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.3).

#### **E. 5**

Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF , senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.